



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO LEGISLATIVO

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma 17 – 18 giugno 2010

*Rapporto fra fonti statali e fonti regionali: la disciplina specifica per la
Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di
Trento e di Bolzano*

A cura di Camillo Lutteri

Trento, 16 giugno 2010

Rapporto fra fonti statali e fonti regionali: la disciplina specifica per la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Appunto di sintesi

1. La disciplina della legge Scelba

legge 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 10

Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica.

- (1) Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
- (2) I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

2. La disciplina del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)

Statuto di autonomia Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

Titolo X

Controllo della Corte costituzionale

Art. 97

- (1) Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto **la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.**
- (2) L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.
- (3) La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento (g.u. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord. Errata corrige in g.u. 18 maggio 1992, n. 114)

Art. 1

Enunciazioni di principi

1. Considerato che nella regione Trentino - Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della Regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "statuto speciale".
2. **Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e**

ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 2

Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale

1. Salvo quanto disposto nel comma 4, **la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti** indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato **entro i sei mesi successivi** alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta ufficiale **o nel più ampio termine** da esso stabilito. **Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.**
2. **Decorso il termine** di cui al comma 1, **le disposizioni** legislative regionali e provinciali **non adeguate** in ottemperanza al comma medesimo **possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale** ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. **L'impugnazione** di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 **è proposta entro novanta giorni**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, **dal Presidente del Consiglio** ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della Giunta regionale o provinciale.
4. **Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.**
5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.
6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale.

3. Sintesi dei contenuti della disciplina dell'art. 2 del d. leg.vo n. 266/1992

- superamento della disciplina della legge Scelba (principio della prevalenza della legge statale successiva - effetto abrogativo sulle norme regionali in contrasto);
- regole che puntano a risolvere il problema dell'eventuale contrasto della normativa della regione o della provincia autonoma con quella statale sopravvenuta e di principio;
- obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alla legislazione statale sopravvenuta contenente limiti alla legislazione locale;
- garanzia di uno spazio temporale per l'adeguamento;
- introduzione di un nuovo sistema di impugnazione alla Corte costituzionale, attraverso una nuova forma di ricorso successivo (in via principale) per mancato adeguamento (contro le leggi regionali o provinciali non adeguate ai principi della nuova legislazione statale);
- esclusione dell'immediata applicazione delle norme statali sopravvenute;
- mantenimento in vigore della legislazione locale previgente, fino alla decisione della corte costituzionale su ricorso governativo;
- due tipi di termini:
 - obbligo di adeguamento della legislazione locale: entro sei mesi (o termine più ampio, se definito dalla legge) dalla data di pubblicazione della legge statale sulla GU (casi interpretazione corte cost.);
 - termine di decadenza per l'impugnazione governativa: entro novanta giorni decorrenti dallo scadere dei sei mesi inutilmente trascorsi
- fondamento costituzionale (statutario) del regime: art. 97, primo comma, statuto speciale (facoltà per il governo di impugnare le leggi regionali e provinciali per

violazione della costituzione, dello statuto e del principio di parità fra i gruppi linguistici), in un contesto diverso dal controllo successivo delle leggi regionali e provinciali pubblicate (art. 127 cost.);

- garanzia procedurale e sostanziale: si rovescia il sistema dei rapporti e si esclude l'immediata applicabilità della legislazione statale nelle materie disciplinate dalla legislazione regionale/provinciale;
- il problema interpretativo affidato al singolo giudice (se la norma statale contenga principi che hanno effetto abrogativo sulla legge regionale) diventa una questione di legittimità costituzionale, di cui è onerato il governo;
- cambia la prospettiva dei rapporti fra fonti e fra enti, e si attiva un regime nel complesso più garantista per l'autonomia:
 - regione e provincia autonoma possono (prima) valutare se esistono vincoli da rispettare;
 - il governo ha la facoltà di verificare (dopo) se la legislazione locale si è adeguata;
 - la regione/provincia può difendersi in giudizio circa la sussistenza dei limiti statutari e sulle modalità di adeguamento;
- serie di eccezioni (comma 4, art. 2 d.leg. 266): immediata applicabilità di una serie di fonti normative (leggi costituzionali; leggi statali di delega di funzioni o su potestà integrativa; norme internazionali o comunitarie direttamente applicabili).

4. Giurisprudenza costituzionale rilevante

- sentenze n. 496 (requisiti minimi richiesti per deliberazione governativa) e n. 497 del 1993;
- sentenze n. 126, n. 165, n. 172 (fondamento statutario e costituzionale); n. 292 (genericità ricorso governativo) e n. 356 del 1994 (requisiti minimi richiesti per deliberazione governativa);
- sentenza n. 373 del 1995;
- sentenza n. 80 del 1996;
- sentenze n. 121 e n. 380 del 1997;
- sentenze n. 147 e n. 425 del 1999;
- sentenze n. 63 e n. 477 del 2000;
- sentenze n. 84 e n. 97 del 2001;
- sentenza n. 104 del 2008.

5. Spunti bibliografici

- *Salazar Carmela* - La questione altoatesina si chiude.. ma alcuni problemi restano aperti (considerazioni a margine del d.leg.vo 266/1992) - *in Le regioni 1993 - n. 2 - pag. 399 - 410*;
- *Rossi Emanuele* - Mettere vino nuovo in otri vecchi: le prime applicazioni dell'art. 2 del d.leg.vo 16 marzo 1992, n. 266 - *in Giurisprudenza costituzionale - 1994 - (nota a sentenza CC 172/94) - pag. 1553-1565*;
- *Florenzano Damiano* - Qualche riflessione interlocutoria sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 266/1992, in margine alle sentenze n. 496 e n. 497 del 1993 della

Corte costituzionale - in *Informator - Trento 1994* - pag.135 - 155;

- *Reggio d'Acì Enzo* - "La Regione Trentino - Alto Adige" - Giuffrè 1994 - pag. 275 - 293;
- *Lamarque Elisabetta* - Aspetti procedurali dell'impugnativa governativa delle leggi regionali e provinciali prevista dall'articolo 2 del decreto leg.vo n. 266/1992. Brevi note a margine delle prime sentenze della Corte costituzionale. - in *Informator - Trento 1995* - pag. 85 - 94;
- *Borgonovo Re Donata* - Funzione statale di indirizzo e coordinamento (decreto legislativo 16.03.1992, n. 266) - in *Commentario delle norme di attuazione dello statuto di autonomia speciale - Trento 1995* - pag. 113 - 122;
- *Antonini Luca* - Il legislatore sbaglia e il governo perde il carro? Ancora problemi aperti in relazione all'applicazione dell'articolo 2 del d.leg.vo 266/1992 - in *Le regioni 1998* - (nota a sentenza c.cost. 380/97) - pag. 375-380;
- *Woelk Jens* - Indirizzo e coordinamento, leale collaborazione e loro applicazione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano - in "L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano" Cedam 2001 - pag. 604 - 629;
- *Reggio d'Acì Lucio /Perini Sandra* - Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 nella giurisprudenza della Corte costituzionale - documento di lavoro per il convegno "Sviluppo e mutamento della Costituzione - 16 novembre 2001";
- *Reggio d'Acì Lucio* - Le pronunce riguardanti il decreto legislativo n. 266 del 1992 (Il nuovo sistema dei rapporti fra leggi statali e leggi provinciali) - in *Il contenzioso costituzionale della Provincia autonoma di Trento - Provincia autonoma di Trento 2002* - pag. 136 - 146.